(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000
che istituisce il comitato politico e di sicurezza ad interim

(2000/143/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

ricordando l'articolo 25 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10-11 dicembre 1999, ha invitato il Consiglio ad istituire, a decorrere dal marzo 2000, gli organi e le strutture interinali per l'attuazione della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,

DECIDE:

Articolo 1

1. Il comitato politico istituito dall'articolo 25 del trattato sull'Unione europea si riunisce a Bruxelles in formazione distinta, chiamata «comitato politico e di sicurezza ad interim», quando il comitato politico non è riunito. Detta formazione è composta di rappresentanti nazionali a livello di alti funzionari/ambasciatori delle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

2. Il comitato politico e di sicurezza ad interim, in stretto contatto con il Segretario generale/Alto rappresentante,

a) prepara raccomandazioni sul futuro funzionamento della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa,

b) tratta le pratiche PESC correnti.

Articolo 2

1. La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2000.

2. Essa si applica fino all'istituzione degli organi permanenti della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA